S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

DELIBERAZIONE ISTITUTIVA N. 01/ZEC

ISTITUZIONE DEL SISTEMA MONETARIO MULTILATERALE SIPSE E ADOZIONE DELLO ZECCHINO VENETO QUALE UNITÀ COMUNE DI CONTO E DI RIFERIMENTO DEI POPOLI ADERENTI

Atto istitutivo del quadro monetario, contabile e di interoperabilità economica del SIPSE

Venezia – Palazzo della Zecca
15 novembre 2026

Codice documento: SIPSE/SMZ/2026/01
Versione: 1.0 – Testo istitutivo
Stato: Atto istitutivo proposto per approvazione e successiva attuazione

---

PREAMBOLO

L'Organizzazione S.I.P.S.E. – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica,

considerata la necessità di realizzare uno spazio di cooperazione economica multilaterale fondato sulla partecipazione volontaria dei Popoli, sulla trasparenza delle relazioni commerciali, sulla stabilità degli scambi e sulla tutela delle rispettive capacità economiche;

riconosciuta l'importanza di disporre di un'unità comune di conto che consenta ai Popoli aderenti di esprimere, comparare e contabilizzare il valore di beni, servizi, risorse naturali, prestazioni e rapporti economici;

considerata l'esigenza di sviluppare un sistema di integrazione monetaria e finanziaria interoperabile, senza imporre la sostituzione delle valute nazionali o degli strumenti monetari legittimamente utilizzati dai Popoli aderenti;

preso atto del progetto dello **Zecchino Veneto (ZEC)**, promosso nell'ambito delle iniziative monetarie del Popolo Veneto e del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM);

considerata la possibilità di utilizzare lo ZEC come unità comune di conto e di riferimento per la determinazione dei valori all'interno del Sistema SIPSE, sulla base di una parità convenzionale proposta di un ZEC per un euro;

ritenuto necessario separare in modo rigoroso:

- la funzione di unità di conto;

- la funzione di riferimento del valore;
- l'emissione di strumenti monetari;
- la custodia e la gestione delle riserve;
- la conversione tra valute;
- l'esecuzione dei pagamenti;
- la compensazione e il regolamento delle transazioni;

DELIBERA

l'istituzione del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE e l'adozione dello Zecchino Veneto quale unità comune di conto e di riferimento, secondo le disposizioni che seguono.

TITOLO I – ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE

1. È istituito, nell'ambito del SIPSE, il **Sistema Monetario Multilaterale SIPSE**, di seguito denominato «SMMS» o «Sistema Monetario SIPSE».
2. Il Sistema costituisce un quadro organizzativo, tecnico, contabile e contrattuale destinato a favorire l'integrazione economica tra i Popoli aderenti.
3. Il Sistema ha il compito di:
   a. adottare un'unità comune di conto;
   b. definire criteri uniformi di rappresentazione del valore;
   c. consentire la comparazione dei prezzi e delle prestazioni economiche;
   d. favorire la contabilizzazione multilaterale degli scambi;
   e. disciplinare l'interoperabilità tra strumenti monetari ammessi;
   f. promuovere sistemi di pagamento e compensazione;
   g. garantire la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni;
   h. predisporre standard comuni per l'adesione di ulteriori Popoli.
4. Il Sistema opera attraverso accordi, convenzioni, regolamenti, protocolli tecnici e strumenti di cooperazione liberamente accettati dai soggetti partecipanti.

Articolo 2 – Principi fondamentali

Il Sistema Monetario SIPSE è fondato sui seguenti principi:

1. **Volontarietà:** nessun Popolo aderente è obbligato ad adottare lo ZEC per le proprie transazioni interne.
2. **Parità partecipativa:** ogni Popolo aderente può partecipare alla definizione delle regole comuni secondo lo Statuto e gli accordi SIPSE.
3. **Trasparenza:** ogni operazione deve essere documentabile e verificabile.
4. **Separazione patrimoniale:** le risorse destinate alla copertura degli strumenti monetari devono essere identificabili e separate secondo la struttura giuridica e contabile applicabile.

5. **Stabilità del valore:** il riferimento di valore deve essere sostenuto da criteri verificabili e da informazioni pubbliche.
6. **Interoperabilità:** il Sistema deve poter dialogare con valute, istituzioni e infrastrutture economiche differenti.
7. **Neutralità monetaria:** l'adozione dello ZEC come unità di conto non comporta l'obbligo di abbandonare altre valute.
8. **Tutela dei partecipanti:** ogni strumento di pagamento deve essere accompagnato da regole chiare in materia di responsabilità, rimborsi, contestazioni e gestione dei rischi.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si intende per:

- **SIPSE:** Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica.
- **SMMS:** Sistema Monetario Multilaterale SIPSE.
- **ZEC:** Zecchino Veneto, unità monetaria di riferimento proposta per il Sistema.
- **BNVSM:** Banco Nazionale Veneto San Marco, soggetto indicato per le funzioni monetarie e operative previste dagli accordi attuativi, nei limiti delle autorizzazioni applicabili.
- **Popolo aderente:** soggetto collettivo ammesso al SIPSE secondo le relative disposizioni.
- **Unità comune di conto:** unità convenzionale utilizzata per esprimere e comparare valori economici.
- **Parità di riferimento:** rapporto convenzionale utilizzato per determinare il valore contabile di un'unità rispetto a un'altra.
- **Strumento ZEC:** qualsiasi rappresentazione digitale, contabile o documentale dello ZEC ammessa dai regolamenti attuativi.
- **Riserve di copertura:** attività e disponibilità effettivamente detenute e documentate a garanzia degli strumenti eventualmente emessi.
- **Conversione:** operazione mediante la quale un soggetto scambia uno strumento monetario con un altro alle condizioni contrattualmente previste.

TITOLO II – ADOZIONE DELLO ZEC

Articolo 4 – Adozione quale unità comune di conto

1. Lo SIPSE adotta lo **Zecchino Veneto (ZEC)** quale unità comune di conto e di riferimento del Sistema Monetario Multilaterale.
2. Lo ZEC è utilizzato per:
   a. esprimere i valori dei beni e dei servizi scambiati nel Mercato Sovrano dei Popoli;
   b. redigere preventivi, contratti e rendicontazioni;
   c. confrontare i prezzi praticati dai diversi Popoli aderenti;
   d. contabilizzare obbligazioni economiche multilaterali;
   e. rappresentare contributi, quote, corrispettivi e partecipazioni;
   f. calcolare valori di compensazione tra operatori partecipanti;
   g. predisporre statistiche economiche comparabili;
   h. determinare il valore di riferimento di eventuali strumenti di pagamento SIPSE.
3. L'adozione dello ZEC come unità comune di conto non comporta automaticamente:
   a. l'attribuzione allo ZEC dello status di moneta avente corso legale;

b. il riconoscimento di una banca centrale o di un'autorità monetaria da parte di Stati terzi;
c. l'autorizzazione all'emissione di moneta elettronica, depositi, strumenti di pagamento o altri prodotti finanziari;
d. l'obbligo per terzi estranei agli accordi di accettare lo ZEC;
e. la sostituzione dell'euro o di altre valute aventi corso legale.

4. L'accettazione dello ZEC negli scambi avviene sulla base della volontà delle parti e delle disposizioni giuridiche applicabili.

Articolo 5 – Parità convenzionale di riferimento

1. Il Sistema assume come obiettivo di riferimento il seguente rapporto convenzionale:

   1 ZEC = 1 EUR

2. Tale rapporto costituisce il parametro iniziale di riferimento per la contabilizzazione dei valori e per la progettazione del sistema di conversione.
3. La parità non deve essere presentata come garanzia incondizionata di rimborso o convertibilità fino a quando non siano effettivamente documentati:
   a. la disponibilità delle riserve;
   b. la titolarità e la custodia delle attività;
   c. la metodologia di valutazione;
   d. le condizioni di rimborso;
   e. la liquidità disponibile;
   f. i soggetti responsabili della conversione;
   g. i controlli indipendenti;
   h. le autorizzazioni eventualmente necessarie.
4. Il rapporto di riferimento dovrà essere verificato periodicamente e pubblicato attraverso un'apposita informativa monetaria.
5. Qualora non sussistano le condizioni necessarie a mantenere la parità, il Sistema dovrà informare tempestivamente i partecipanti e applicare le procedure di sospensione, revisione o aggiornamento previste dai regolamenti.

Articolo 6 – Denominazione e unità frazionaria

1. La denominazione dell'unità è **Zecchino Veneto**.
2. La sigla interna di progetto è **ZEC**.
3. Il simbolo monetario proposto è **Ƶ**.
4. L'unità è suddivisa convenzionalmente in cento centesimi:

   1 ZEC = 100 centesimi di ZEC

5. La precisione contabile proposta è di due cifre decimali.
6. La denominazione, il simbolo e la sigla sono utilizzati nei documenti SIPSE secondo le specifiche tecniche approvate.
7. L'eventuale codice ufficiale ISO 4217 sarà utilizzabile come codice internazionale soltanto dopo l'assegnazione da parte della competente Maintenance Agency.

TITOLO III – INTEGRAZIONE TRA SIPSE E BNVSM

Articolo 7 – Integrazione istituzionale e operativa

1. Il SIPSE riconosce il BNVSM quale soggetto proposto per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura monetaria dello ZEC, sulla base di una specifica convenzione di integrazione.
2. L'integrazione è finalizzata a coordinare:
   a. la gestione dell'unità ZEC;
   b. la documentazione delle emissioni;
   c. la gestione delle riserve eventualmente costituite;
   d. i servizi di conversione;
   e. la gestione degli strumenti di pagamento;
   f. la rendicontazione delle operazioni;
   g. i servizi di compensazione;
   h. la trasmissione dei dati necessari al monitoraggio del Sistema.
3. Le funzioni operative del BNVSM dovranno essere definite nella Convenzione SIPSE–BNVSM.
4. La presente deliberazione non costituisce, da sola, autorizzazione bancaria, licenza di pagamento, autorizzazione all'emissione di moneta elettronica o riconoscimento di uno status prudenziale.
5. Le attività che, per natura e modalità operative, ricadano in ambiti regolamentati potranno essere avviate esclusivamente dopo aver verificato la disciplina applicabile e ottenuto le autorizzazioni eventualmente necessarie, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Articolo 8 – Ripartizione delle funzioni

Nel quadro dell'integrazione proposta, le funzioni sono così ripartite:

A. SIPSE – funzione multilaterale

- stabilisce i principi comuni;
- disciplina l'utilizzo dello ZEC nell'ambito dei propri programmi;
- definisce gli standard di interoperabilità;
- coordina l'adesione dei Popoli;
- approva i regolamenti comuni;
- pubblica le informazioni aggregate del Sistema.

B. BNVSM – funzione monetaria e operativa

- sviluppa il progetto tecnico dello ZEC;
- predispone la documentazione delle eventuali emissioni;
- documenta le riserve e le garanzie effettivamente disponibili;
- organizza le procedure di conversione;
- predispone i sistemi di rendicontazione;
- cura i rapporti operativi con gli intermediari autorizzati, ove necessari.

C. OISP – funzione di standardizzazione

- gestisce la codificazione interna P-ISO;
- definisce gli standard tecnici comuni;
- mantiene il registro degli strumenti monetari ammessi;
- cura la coerenza delle denominazioni e dei codici interni;
- predispone la documentazione tecnica destinata agli organismi di standardizzazione esterni.

D. Organi di controllo

- verificano la corretta applicazione delle procedure;
- controllano la qualità della documentazione;
- esaminano le rendicontazioni;
- segnalano anomalie e rischi;
- pubblicano relazioni periodiche.

Articolo 9 – Separazione contabile e patrimoniale

1. Le risorse del Sistema SIPSE, le eventuali riserve dello ZEC e i fondi destinati a specifici programmi devono essere contabilizzati separatamente.
2. Non è ammessa la confusione contabile tra:
   a. fondi propri del soggetto gestore;
   b. riserve destinate alla copertura degli strumenti ZEC;
   c. fondi dei Popoli aderenti;
   d. disponibilità dei singoli partecipanti;
   e. fondi del Mercato Sovrano dei Popoli;
   f. fondi destinati a programmi e progetti specifici.
3. Ogni riserva dichiarata deve essere supportata da documentazione verificabile, indicazione del titolare, custode, natura dell'attività, valore, data di valutazione e vincoli eventualmente esistenti.
4. La dichiarazione di una riserva non equivale alla sua effettiva costituzione. Il Sistema pubblicherà esclusivamente valori documentati e verificati secondo il regolamento applicabile.

TITOLO IV – INTEGRAZIONE ECONOMICA TRA I POPOLI

Articolo 10 – Utilizzo dello ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli

1. Lo ZEC costituisce l'unità di conto di riferimento del **Mercato Sovrano dei Popoli (MSP)**.
2. Gli operatori che aderiscono al MSP possono esprimere in ZEC:
   a. prezzi di vendita;
   b. prezzi di acquisto;
   c. offerte commerciali;

d. contratti di fornitura;
e. prestazioni professionali;
f. servizi logistici;
g. risorse naturali;
h. prodotti agricoli e industriali;
i. servizi tecnologici;
j. progetti di cooperazione economica.

3. Il prezzo espresso in ZEC può essere accompagnato dall'indicazione del corrispondente valore in euro o in altra valuta, secondo il tasso e la data di riferimento dichiarati.
4. La scelta della valuta effettiva di pagamento è disciplinata dal contratto tra le parti e dalle norme applicabili.
5. Il MSP dovrà consentire di distinguere chiaramente:
   - prezzo espresso in ZEC;
   - valuta effettivamente dovuta;
   - valuta effettivamente ricevuta;
   - eventuale commissione;
   - tasso di conversione;
   - data di regolamento.

Articolo 11 – Utilizzo dello ZEC nei servizi SIPSE Pay

1. Il Sistema promuove l'integrazione dello ZEC con l'infrastruttura **SIPSE Pay**.
2. SIPSE Pay è destinato a consentire, secondo le autorizzazioni e le convenzioni applicabili:
   a. la visualizzazione dei saldi e dei valori espressi in ZEC;
   b. la trasmissione di ordini di pagamento;
   c. la gestione delle richieste di conversione;
   d. la rendicontazione delle transazioni;
   e. la gestione dei pagamenti tra operatori aderenti;
   f. l'integrazione con strumenti di pagamento autorizzati.
3. L'eventuale disponibilità di portafogli digitali, conti di pagamento o strumenti di moneta elettronica dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni applicabili e, ove necessario, attraverso prestatori autorizzati.
4. Il regolamento operativo di SIPSE Pay sarà adottato con apposito atto.

Articolo 12 – Sistema multilaterale di compensazione

1. È prevista la costituzione del **Sistema di Regolamento e Multilateral Clearing SIPSE (SMRC)**.
2. Lo SMRC ha lo scopo di consentire la registrazione e la compensazione delle obbligazioni economiche tra gli operatori partecipanti.
3. Il sistema dovrà distinguere:
   a. la registrazione contabile delle operazioni;
   b. la compensazione delle posizioni;
   c. il regolamento effettivo dei pagamenti;
   d. la conversione tra differenti strumenti monetari.
4. La registrazione di un credito o di un debito espresso in ZEC non equivale, di per sé, al trasferimento di fondi o al regolamento di un pagamento.
5. Le modalità di regolamento, le responsabilità, i limiti operativi e la gestione dei rischi saranno disciplinati da uno specifico regolamento.

TITOLO V – CODIFICAZIONE E STANDARD INTERNAZIONALI

Articolo 13 – Registro monetario OISP

1. È istituito presso l'OISP il **Registro Monetario dei Popoli aderenti al SIPSE**.
2. Il Registro contiene, per ciascuna unità monetaria o unità di conto ammessa:
   a. denominazione;
   b. sigla interna;
   c. simbolo;
   d. Popolo o istituzione proponente;
   e. autorità o soggetto responsabile;
   f. funzione economica;
   g. numero di decimali;
   h. metodologia di valutazione;
   i. eventuale rapporto di riferimento;
   j. condizioni di utilizzo;
   k. documentazione tecnica;
   l. stato di validazione.
3. Per lo ZEC il Registro riporterà la seguente identificazione interna proposta:

Campo	Valore
Denominazione	Zecchino Veneto
Sigla interna	ZEC
Simbolo	Ƶ
Unità frazionaria	100 centesimi
Decimali	2
Popolo proponente	Popolo Veneto
Soggetto operativo proposto	BNVSM
Unità di conto SIPSE	Sì
Parità convenzionale proposta	1 ZEC = 1 EUR
Codice ISO 4217	In attesa di eventuale assegnazione

4. La codificazione interna OISP non sostituisce né anticipa l'assegnazione di un codice ufficiale ISO 4217.

Articolo 14 – Procedura per la richiesta del codice ISO 4217

1. Il SIPSE sostiene la predisposizione di un dossier tecnico per sottoporre alla competente Maintenance Agency la richiesta di valutazione dello ZEC ai fini dell'eventuale assegnazione di un codice ISO 4217.
2. La richiesta dovrà contenere:
   a. denominazione e caratteristiche dell'unità;

b. soggetto responsabile e relativa documentazione;
c. descrizione della funzione monetaria effettiva;
d. documentazione sull'emissione, ove esistente;
e. informazioni sulle riserve, ove dichiarate;
f. condizioni di conversione e rimborso;
g. quadro giuridico e regolamentare;
h. ambito territoriale e soggettivo di utilizzo;
i. motivazione della richiesta;
j. eventuali documenti integrativi richiesti dalla Maintenance Agency.

3. Il codice alfabetico **ZEC** è indicato quale preferenza progettuale, senza che ciò costituisca diritto all'assegnazione.
4. Il codice numerico sarà determinato esclusivamente dalla competente Maintenance Agency, ove la richiesta venga accolta.
5. Il numero di decimali proposto è due, coerentemente con la suddivisione convenzionale dell'unità.
6. L'eventuale assegnazione del codice ISO 4217 non comporta automaticamente il riconoscimento di corso legale, l'autorizzazione bancaria, la garanzia di convertibilità o l'accesso a sistemi di regolamento.

TITOLO VI – GARANZIE, TRASPARENZA E CONTROLLI

Articolo 15 – Documentazione delle emissioni

1. Ogni eventuale emissione di strumenti rappresentativi dello ZEC dovrà essere registrata in un apposito registro.
2. Il registro dovrà indicare:
   a. quantità emessa;
   b. data di emissione;
   c. soggetto emittente;
   d. titolarità degli strumenti;
   e. riserve associate;
   f. rapporto di copertura;
   g. eventuali strumenti ritirati o rimborsati;
   h. saldo complessivo in circolazione.
3. Il Sistema non potrà dichiarare una copertura integrale o una garanzia di rimborso in assenza di adeguata documentazione.
4. Le regole di emissione saranno definite dal Regolamento di emissione e copertura ZEC.

Articolo 16 – Audit e verifica indipendente

1. È previsto un sistema di verifica indipendente della documentazione monetaria e contabile.
2. Le verifiche dovranno riguardare:
   a. consistenza delle riserve;
   b. corrispondenza tra strumenti emessi e risorse dichiarate;
   c. correttezza delle registrazioni;

d. procedure di custodia;
e. procedure di conversione;
f. sicurezza delle infrastrutture;
g. gestione dei rischi operativi e informatici.

3. Le verifiche saranno affidate a soggetti indipendenti e qualificati, secondo la normativa applicabile.
4. I risultati saranno resi disponibili ai partecipanti mediante rapporti periodici, nel rispetto della riservatezza e degli obblighi di legge.

Articolo 17 – Informazione ai partecipanti

1. Ogni Popolo, operatore o partecipante dovrà ricevere informazioni comprensibili sul funzionamento dello ZEC.
2. Le informazioni dovranno precisare:
   a. natura dello strumento;
   b. soggetto responsabile;
   c. condizioni di utilizzo;
   d. eventuale convertibilità;
   e. commissioni;
   f. rischi;
   g. procedure di rimborso;
   h. modalità di reclamo;
   i. regime giuridico applicabile.
3. È vietato presentare come garantiti rendimenti, rimborsi, coperture o conversioni non effettivamente documentati.

TITOLO VII – ATTUAZIONE

Articolo 18 – Atti attuativi

Per rendere operativo il Sistema Monetario Multilaterale SIPSE sono predisposti i seguenti atti:

1. **Convenzione n. 02/ZEC – Integrazione istituzionale e operativa tra SIPSE e BNVSM.**
2. **Regolamento n. 03/ZEC – Emissione, copertura, riserve e rimborso dello Zecchino Veneto.**
3. **Regolamento n. 04/ZEC – Conti, portafogli, strumenti di pagamento e SIPSE Pay.**
4. **Protocollo n. 05/ZEC – Utilizzo dello ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli e nello SMRC.**
5. **Dossier n. 06/ZEC – Documentazione tecnica, economica, patrimoniale e di audit.**
6. **Protocollo n. 07/ZEC – Codificazione monetaria interna OISP e interoperabilità.**
7. **Dossier n. 08/ZEC – Istanza per la valutazione e l'eventuale assegnazione del codice ISO 4217.**
8. **Convenzione n. 09/ZEC – Adesione monetaria dei Popoli al Sistema SIPSE.**

Articolo 19 – Fasi di attuazione

L'attuazione del Sistema è articolata in quattro fasi.

Fase I – Istituzione e disciplina

- approvazione della presente deliberazione;
- approvazione della Convenzione SIPSE–BNVSM;
- adozione dei regolamenti;
- definizione delle responsabilità istituzionali.

Fase II – Verifica tecnica e patrimoniale

- predisposizione della documentazione sulle riserve;
- verifica delle condizioni di emissione;
- verifica della convertibilità;
- definizione dei controlli indipendenti;
- valutazione degli obblighi autorizzativi.

Fase III – Sperimentazione contabile

- adozione dello ZEC come unità di conto;
- simulazione delle transazioni;
- registrazione di prezzi e valori;
- test di interoperabilità;
- verifica dei sistemi informatici.

Fase IV – Avvio delle eventuali operazioni monetarie

- avvio delle sole attività consentite;
- attivazione degli strumenti di pagamento tramite soggetti legittimati;
- pubblicazione delle condizioni operative;
- monitoraggio e audit periodici.

Il passaggio da una fase all'altra richiede la verifica delle condizioni previste dagli atti attuativi e dalla normativa applicabile.

Articolo 20 – Adesione dei Popoli

1. I Popoli aderenti al SIPSE possono aderire al Sistema Monetario Multilaterale mediante apposita dichiarazione o convenzione.
2. L'adesione consente di utilizzare lo ZEC come unità di conto nelle relazioni economiche disciplinate dagli accordi SIPSE.
3. Ogni Popolo conserva la facoltà di utilizzare la propria valuta, unità di conto o strumento economico.
4. L'adesione non determina automaticamente l'obbligo di emettere, detenere o accettare strumenti ZEC.
5. I Popoli che intendono partecipare alle operazioni di pagamento o conversione dovranno soddisfare i requisiti tecnici, contrattuali e normativi previsti.

Articolo 21 – Revisione e aggiornamento

1. La presente deliberazione potrà essere aggiornata in funzione dell'evoluzione del Sistema.
2. Ogni modifica dovrà essere approvata secondo le procedure previste dagli organi competenti del SIPSE.
3. Le modifiche che incidono sulla parità di riferimento, sulla copertura, sulla convertibilità o sui diritti dei partecipanti dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica ed economica.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo SIPSE competente.
2. Le disposizioni che richiedono ulteriori convenzioni, regolamenti, verifiche o autorizzazioni producono effetti operativi soltanto dopo il completamento delle relative procedure.
3. La presente deliberazione costituisce il fondamento organizzativo del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE e non sostituisce gli atti necessari per l'effettiva emissione e circolazione di strumenti monetari.

Articolo 23 – Pubblicazione

La deliberazione è destinata alla pubblicazione nel Registro degli Atti SIPSE e nella sezione istituzionale dedicata al Sistema Monetario Multilaterale.

Sono allegati alla deliberazione:

- Allegato A – Schema funzionale del Sistema Monetario SIPSE;
- Allegato B – Scheda identificativa dello Zecchino Veneto;
- Allegato C – Schema di integrazione SIPSE–BNVSM;
- Allegato D – Piano documentale di attuazione;
- Allegato E – Quadro delle verifiche e delle condizioni preliminari.

FORMULA ISTITUTIVA

Lo Zecchino Veneto è adottato dal SIPSE quale unità comune di conto e di riferimento per la cooperazione economica multilaterale dei Popoli aderenti, sulla base di una parità convenzionale proposta di 1 ZEC = 1 EUR, subordinando ogni eventuale emissione, conversione e operazione di pagamento alla documentazione delle relative garanzie e al rispetto della normativa applicabile.

Il principio organizzativo è:

UN'UNITÀ COMUNE DI CONTO – PIÙ POPOLI – PIÙ ECONOMIE – UN SISTEMA DI COOPERAZIONE.

SOTTOSCRIZIONI

Per il S.I.P.S.E.
Il Presidente / Organo competente
Firma: _____

Per il Popolo Veneto
Il rappresentante designato
Firma: _____

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco
Il rappresentante designato
Firma: _____

Per l'OISP – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli
Il rappresentante designato
Firma: _____

Luogo e data: Venezia, 15 novembre 2026